



Comune di Casale Corte Cerro

Provincia del Verbano Cusio Ossola

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

Prot. 5269

ORDINANZA N° 36/15 del 07/09/2015

OGGETTO: TAGLIO PIANTE, RAMI, SIEPI E VEGETAZIONE CRESCENTE AI MARGINI DELLE STRADE.

IL SINDACO

Vista la Circolare n. 52698 del 29.12.2009 e la successiva comunicazione prot. 34071/13 del 13/10/2013 emesse dalla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo del Verbano Cusio Ossola ad oggetto: Protezione civile – taglio piante sulle strade;

Viste le note della Provincia del Verbano Cusio Ossola prot. 36366 del 15/10/2013, prot. 41043 del 22/11/2013 e prot. 4124 del 17/2/2015 ad oggetto: Taglio Piante Sulle strade Provinciali;

Visto il D.Lgs. 30/4/1992 n. 285 (Codice della Strada) ed il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione;

Constatato lo stato di abbandono, incuria e trascuratezza di numerosi fondi privati confinanti con le strade pubbliche;

Accertato che, in molti casi, ai bordi delle strade risulta abbondante lo sviluppo della vegetazione in particolare di piante, siepi ed arbusti che si protendono sulla carreggiata compromettendo la viabilità e creando potenziale pericolo per la pubblica incolumità e per la sicurezza della circolazione stradale, in particolare in occasione di eventi meteorologici intensi come forti venti, piogge e nevicate;

Considerato che gli incidenti causati dalla mancata manutenzione degli alberi e delle piantagioni confinanti con le strade, sono peraltro fonte di conseguenze civili e penali per i proprietari dei fondi, per cui la necessità di regolare la vegetazione lungo le strade aperte al pubblico transito appare opportuna anche per la prevenzione di tali profili di responsabilità;

Tenuto conto

- che l'art. 54, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), come sostituito dall'art. 6 della L. n. 125/2008, stabilisce che il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- che l'art. 1 del D.M. Interno 5 agosto 2008 stabilisce che ai fini di cui all'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione;
- che il pericolo suindicato, comporta l'adozione di misure finalizzate a rimuovere la condizione critica con urgenza;

Considerato pertanto

- che sussistono i presupposti per l'adozione di un'ordinanza di carattere contingibile ed urgente al fine di prevenire pericoli all'incolumità pubblica;
- che la presente ordinanza verrà comunicata al Prefetto, secondo quanto previsto dall'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Ufficiale di governo;

ORDINA

A tutti i proprietari e/o detentori di fondi confinanti con le strade Comunali, Provinciali, Regionali, Statali o aperte al pubblico transito di eseguire nel termine di gg. 45 (quarantacinque) dalla data di pubblicazione della presente:

- **il taglio delle piante e dei rami, ubicati ai margini delle strade suddette entro una distanza non inferiore a mt. 3 (tre) dal confine stradale misurata orizzontalmente a qualsiasi altezza e di ogni altra alberatura oltre tale fascia che per essiccamento**

e/o forte inclinazione risulti pericolosa per la circolazione stradale in previsione di eventi meteorologici intensi e di rimuovere dalla predetta fascia tutto il materiale di risulta. Qualora il proprietario/detentore ritenga ci siano i presupposti, potrà presentare una perizia giurata a firma di un tecnico abilitato che attesti la non pericolosità delle piante citate;

- la potatura regolare delle siepi, degli arbusti e della vegetazione crescente in generale che invadono i confini stradali e/o che limitano la visibilità della segnaletica verticale ed orizzontale;
- di mantenere le aree oggetto della presente in perfetto ordine attraverso una costante opera di pulizia al fine di evitare oltre agli inconvenienti segnalati, anche il possibile rischio di propagazione di incendi.

Chiunque non osserverà le disposizioni della presente ordinanza, sarà soggetto alla sanzione amm.va del pagamento di una somma da €. 100.00 a €. 500.00 e saranno adottati nei suoi confronti tutti i provvedimenti atti all'esecuzione d'ufficio (coatta) a spese del soggetto inadempiente;

D E M A N D A

alla Polizia Municipale, alla Polizia Provinciale e a tutti gli Agenti o Ufficiali di Polizia Giudiziaria, di verificare l'avvenuta esecuzione del presente provvedimento, nei termini da esso previsti, accertando nei confronti dei trasgressori, le sanzioni previste, comunicando al sottoscritto gli inadempienti per gli ulteriori provvedimenti di competenza;

I N F O R M A

- che ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso;
- che gli atti del presente procedimento sono in visione durante l'orario pubblico presso l'ufficio Polizia Municipale;

I N F O R M A, I N O L T R E

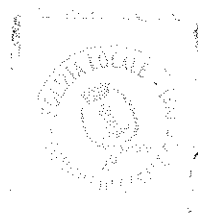
- che contro il presente provvedimento può essere proposto:
 - ricorso amministrativo avanti al Prefetto del Verbano Cusio Ossola entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio dello stesso, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
 - ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Piemonte entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

E D I S P O N E

- che la presente ordinanza:

a) sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune, nonché sia affissa in formato sintetico nei luoghi e sui tabelloni adibiti ad affissioni pubbliche;

Casale Corte Cerro; 07/09/2015



IL SINDACO

Grazia Richetti

Grazia Richetti